

Tf Tribunale Federale

DECISIONE N. 3/2017

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3/TRIBUNALE FEDERALE

A carico di T.A.

Il Tribunale Federale, composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente, Roberto De Chiara e Alessandra Avere, componenti; riunito il giorno 17 maggio 2017 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti e ascoltato il sostituto Procuratore Federale Avv. Guido D'Ippolito, ha emesso la seguente decisione.

Nel mese di febbraio 2016, all'Ufficio di Procura Federale giungeva notizia che A.T., all'epoca affiliato all'ASD P., aveva rifiutato, in assenza di giustificato e comprovato motivo impeditivo, la convocazione ai raduni per la selezione della nazionale juniores, scelta avallata dalla Associazione sportiva di appartenenza.

In particolare, C.S., responsabile Tecnico della ASD P. affiliante il tesserato T., con comunicazione e-mail in data 12 febbraio 2016 indirizzata alla segreteria della Fisb, riferiva che il ragazzo non avrebbe partecipato ai raduni della Nazionale.

A fronte della ritenuta sussistenza in capo al tesserato nonché alla ASD P. delle violazioni degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo Coni, artt. 1, 2 e 3 R.G.D. FISB, artt. 5 comma 4 e art.11, comma 4, art. 14 Statuto Fisb, artt. 4 e 17 Regolamento Organico, anche dell'art. 12 RDAS, la Procura apriva separati, ancorché collegati, procedimenti disciplinari: il n. prot. 4/FISB/2017 a carico del T., nonché il n. prot. 10/FISB/2017 a carico di S., quale responsabile tecnico della ASD P., e di D.S., in qualità di Presidente della ASD P.

Mentre dal tesserato T. non pervenivano note difensive, né richiesta alcuna rivolta alla Procura Federale, S. chiedeva di essere convocato a fini di audizione; in detta sede, in data 07/03/2017, avanti il Procuratore Federale, avv. Marco Facciolla, S., richiamando la propria nota difensiva, si accollava ogni responsabilità per la mancata adesione del tesserato T. alla convocazione in Nazionale.

All'esito della audizione, C.S. proponeva ai sensi dell'art. 48 CGS e dell'art. 74 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB di convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione senza incolpazione, che egli stesso individuava nella ammonizione.

Analoga richiesta ai sensi dell'art. 48 CGS e dell'art. 74 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB veniva formulata dal Presidente della ASD P., S.D.

Il Procuratore Federale esprimeva parere favorevole alla definizione del procedimento nei termini proposti sia dal tesserato, che dalla ASD, rimettendo i rispettivi verbali, per le valutazioni di competenza, alla Procura Generale dello Sport.

A fronte del comportamento omissivo del T., il Procuratore Federale, valutato l'atto di deferimento e la documentazione allegata, riteneva la condotta del tesserato assunta in violazione delle norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva e, segnatamente, rilevava le seguenti violazioni:

Tf Tribunale Federale

- violazione dell'art. 11 comma 4 Statuto FISB da cui discende altresì la violazione della previsione dell'art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, in virtù della quale i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso Codice stesso;
- violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB;
- violazione dell'art. 17 del Regolamento Organico.

All'atto di deferimento del T. venivano allegati comunicazione/segnalazione del 23/02/2016 a firma del Commissario Straordinario, comunicazione di posta elettronica da ASD P. alla segreteria del FISB del 12/02/2016 di rinuncia alla convocazione, corrispondenza di posta elettronica del 16/02/2016, nota difensiva a firma S.C. a seguito di comunicazione di conclusione indagini con intendimento di deferimento.

Rilevato che a seguito della notifica della comunicazione di intendimento di deferimento, l'interessato T.A., all'epoca dei fatti tesserato, non aveva fatto pervenire difese rispetto a quanto oggetto di contestazione – laddove invece S.C. e l'ASD P. avevano definito le rispettive posizioni in ordine alle contestazioni mosse nei loro confronti nel procedimento recante il n. prot. 10/FISB/2017, con applicazione senza incolpazione della sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art. 48 CGS - la Procura federale formalizzava l'incolpazione a carico del T. chiedendone il deferimento a giudizio; con richiesta di condanna alla sanzione della squalifica per mesi uno.

All'udienza del 17/05/2017 è comparso in rappresentanza dell'Ufficio del Procuratore Federale l'avv. Guido D'Ippolito, il quale, richiamato il contenuto dei propri atti, ha ribadito la contrarietà alla normativa sportiva della condotta tenuta dal T. e la obbligatorietà, sia per i soggetti tesserati, sia per gli affiliati, della risposta alla convocazione e della disponibilità alle rappresentative nazionali.

Non si è presentato l'incolpato, né ha fatto pervenire scritti difensivi.

Ritenuto maturo per la decisione il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria, stante la natura documentale della vicenda, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento del T., all'epoca dei fatti tesserato, è fondato e merita accoglimento.

E' documentato in atti che il tesserato A.T., affiliato all'ASD P., aveva rifiutato, in assenza di giustificato e comprovato motivo impeditivo, la convocazione ai raduni per la selezione della nazionale juniores, scelta avallata dalla Associazione sportiva di appartenenza. Tale circostanza, non smentita né contestata dall'incolpato, è confermata da C.S., responsabile Tecnico della ASD P. affiliante il tesserato T., il quale, con comunicazione e-mail in data 12 febbraio 2016 indirizzata alla segreteria della Fisb, riferiva che quest'ultimo non avrebbe partecipato ai raduni della Nazionale.

Tf Tribunale Federale

Orbene, l'art. 11 comma 4 dello Statuto Federale dispone che gli atleti selezionati per le squadre nazionali siano tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché a onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.

L'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina impone ai tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo Coni, la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo Regolamento.

L'art. 17 del Regolamento Organico FISB stabilisce che i tesserati siano obbligati a partecipare alle Manifestazioni federali rispettandone il relativo regolamento, nonché a presentarsi alle Manifestazioni cui vengano convocati dagli Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali indisponibilità dovute a documentati seri validi motivi, pena deferimento agli Organi di Giustizia.

La condotta del T., seppure avallata dalla Associazione sportiva di appartenenza e dal suo responsabile tecnico, integra certamente la violazione delle norme citate, sussistendo anche a mente dell'art. 12 RDAS, sia per i soggetti affiliati, sia per i tesserati, l'obbligo e non la mera facoltà di rispondere alla convocazione e di mettersi a disposizione delle rappresentative nazionali.

L'evidenza delle violazioni commesse e l'assenza di deduzioni difensive da parte dell'incolpato comportano l'integrale accoglimento delle richieste della Procura federale, con l'applicazione della sanzione della squalifica di cui all'art. 22 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per mesi uno.

Stante il mancato rinnovo del tesseramento per l'anno 2017 da parte del T.A., e alla luce del dettato dell'art. 16 ultimo comma nonché dell'art. 17 comma 4 lettera c) del Regolamento Organico, tale sanzione resta sospesa fino a eventuale nuovo tesseramento da parte dell'incolpato.

Nessuna sanzione viene adottata nei confronti della ASD P. e del suo responsabile tecnico che in altra sede hanno già provveduto a definire le rispettive posizioni rispetto alle contestazioni disciplinari loro ascritte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara l'incolpato T.A., responsabile delle violazioni contestate e lo condanna, per le ragioni esposte in motivazione, alla sanzione della squalifica per mesi uno.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 15 maggio 2017

Firmato